



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
cress@pec.minambiente.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare
Direzione Generale per Sicurezza del Suolo e dell'Acqua
Divisione IV - Coordinamento delle Autorità di bacino
sua@pec.minambiente.it

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

e p.c.
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Segretariato Regionale per la Toscana
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DG ABAP - Servizio V - Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap-servizio5@mailcert.beniculturali.it

alle Soprintendenze ABAP della Toscana
mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Secondo ciclo del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni ai sensi della direttiva 2007/60/CE - I aggiornamento (2021-2027) - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 - CONTRODEDUZIONI al parere di competenza con richiesta di assoggettamento a VAS espresso dal MiBACT - Segretariato regionale per la Toscana.

Si fa riferimento alla nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Segretariato Regionale per la Toscana (ns. prot. 297 del 15/01/2021) di trasmissione del parere di competenza sul Rapporto preliminare redatto da questa Autorità ai fini della verifica di

assoggettabilità a VAS del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) in oggetto, contenente richiesta di assoggettamento a VAS del Piano.

In qualità di autorità procedente, che collabora con l'autorità competente per il corretto svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene importante precisare e chiarire una serie di aspetti relativi al processo pianificatorio in oggetto e attualmente in corso che a giudizio della scrivente non sono stati correttamente inquadrati nel parere suddetto del Segretariato Regionale per la Toscana e che possono avere falsato il giudizio finale in merito alla necessità di sottoporre a VAS il Piano. Si intende inoltre fornire una proposta di integrazione del Piano in corso di redazione con documentazione idonea a soddisfare alcune delle richieste avanzate nella citata nota, che potrà rappresentare un utile arricchimento del Piano nel quadro della tutela dei beni culturali e paesaggistici fornito dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico vigente nella Regione Toscana.

Quanto sopra, anche alla luce della recente adozione, avvenuta con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 23 del 29.12.2020 del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni ai sensi della direttiva 2007/60/CE - I aggiornamento (2021-2027), che ha fornito maggiori elementi conoscitivi in merito al contenuto del Piano stesso rispetto al predetto Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (cfr. http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5262), elaborato in data antecedente a detta adozione.

Inoltre, sempre in via preliminare, si ritiene di dover ricordare la necessità di distinguere i contenuti che attengono alla procedura di VAS - e nello specifico alla verifica di assoggettabilità - da quelli afferenti ai contenuti di legge del Piano di gestione e che saranno oggetto della ampia fase di consultazione - non inferiore a sei mesi - attivata ai sensi delle direttive europee e che prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder.

Nel merito, dunque, appare opportuno evidenziare quanto segue:

- Il Segretariato ritiene che l'approfondimento di quadro conoscitivo, comprendente tutte le analisi dei fattori di rischio non analizzati o analizzati parzialmente nel piano vigente, *"in considerazione della specifica natura e vulnerabilità che caratterizzano sia i beni culturali sia i beni paesaggistici ... non consenta di escludere l'individuazione di nuovi impatti anche rilevanti sul patrimonio, anche in considerazione"* dell'attività *"inerente alla valutazione preliminare del rischio e alla definizione delle aree a rischio potenziale significativo (APSEFR), che non è stata svolta nel primo ciclo di pianificazione"*.

L'aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano, e le analisi dei fattori di rischio non analizzati o analizzati parzialmente nel piano vigente, rappresenta sì un elemento di novità, ma per sua natura è incapace di generare impatti sulle matrici ambientali. Si tratta infatti dell'aggiornamento delle modellazioni idrauliche in considerazione del cambiamento climatico, dell'aggiornamento del quadro conoscitivo delle pericolosità da alluvione costiera, e della valutazione sul rischio residuo per il collasso delle opere arginali. Sono indagini su fenomeni non compiutamente indagati nel primo ciclo di pianificazione, che hanno lo scopo di fotografare al meglio la situazione attuale di

2

rischio idraulico e non comportano alcuna scelta di pianificazione: non estrinsecandosi in azioni di piano non possono determinare impatti.

Tale affermazione mantiene validità anche considerando che il Piano in esame ha condotto la Valutazione Preliminare del Rischio e ha definito le Aree a rischio potenziale significativo di alluvioni (APSFRR), attività non svolte nel primo ciclo di pianificazione. Anche queste attività non comportano scelte e azioni di piano: sono indagini basate sulla ricognizione degli eventi alluvionali passati e sulle prevedibili alluvioni future finalizzate a identificare le aree più fragili sulle quali redigere le mappe di pericolosità e di rischio idraulico e quindi indirizzare le scelte di piano (cfr. articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. 49/2010 di recepimento della direttiva 2007/60/CE). In sostanza si tratta quindi dell'identificazione delle aree del territorio maggiormente suscettibili di subire conseguenze avverse dalle alluvioni, attività attinente alla fase di quadro conoscitivo.

- Per il Segretariato la cartografia delle mappe di rischio non appare esaustiva, *“mancando la più aggiornata cartografia disponibile sul sito web della Regione Toscana alla pagina del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, con riferimento sia ai beni culturali sia ai beni paesaggistici”*.

Per quanto riguarda il censimento degli elementi esposti a rischio, confluiti nelle mappe di rischio approvate nel 2019, si evidenzia che sono stati tenuti in considerazione gli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2007/60/CE e del d.lgs. n. 49/2010. Tali elementi risultano peraltro in linea con quanto indicato nelle linee guida nazionali prodotte dal MATTM tramite ISPRA e fanno riferimento alla *FD Reporting Guidance* della CE. In merito a questo aspetto giova ricordare che con il compimento della riforma che ha riorganizzato il territorio di competenza delle Autorità su base distrettuale, si sono rafforzate, rispetto a quanto fatto nel primo ciclo, sia l'esigenza che la possibilità di censire e organizzare con criteri omogenei a scala di distretto le informazioni di base. In tale prospettiva, nel periodo di preparazione delle mappe, il MATTM, tramite ISPRA, ha predisposto e messo a disposizione delle diverse Autorità alcuni strati informativi omogenei a scala nazionale sia per criteri di censimento che per data di aggiornamento. Tra gli strati in questione rientrano quelli del progetto Vincoli in rete VIR dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR), organo tecnico del MiBACT: tale database è stato usato per la ricognizione dei Beni Culturali di cui alla parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d.lgs. 16 gennaio 2004 n. 42. Si dà conto invece che per i Beni Paesaggistici di cui alla parte terza del Codice, per il territorio toscano la fonte del dato è rappresentata dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico PIT//PPR (informazione effettivamente non presente nel Rapporto Preliminare).

Fatto salvo quanto precisato al punto che segue in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo di piano con le banche dati relative alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alla luce di quanto esposto si chiarisce che le mappe di rischio non possono essere modificate, proprio perché costruite sulla base di specifici indirizzi comunitari attuati in maniera omogenea a scala nazionale.

- Ancora, il Segretariato rileva che *“relativamente all'aggiornamento del programma delle misure di prevenzione e protezione ... e considerato che le misure di prevenzione agiscono sul valore e sulla*

vulnerabilità dei beni esposti (comprendendo anche interventi alla scala edilizia), mentre quelle di protezione consistono in interventi anche strutturali finalizzati a regolare e controllare i deflussi, non pare potersi escludere, in assenza di ulteriori informazioni, impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio che richiedano una rivalutazione delle stesse, che peraltro influiranno sul programma di monitoraggio predisposto". Il parere conclude chiedendo l'integrazione del quadro conoscitivo con riferimento, "1. ai beni tutelati immobili Parte II implementando la cartografia e i beni già individuati nei precedenti cicli; 2. ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice" e la "dettagliata valutazione afferente alle misure di prevenzione, preparazione e ricostruzione previste dal piano, nonché quella relativa agli impatti e alla coerente applicazione delle misure di mitigazione e del monitoraggio unitario del nuovo PGRA, con specifico riferimento ai Beni paesaggistici e al Patrimonio culturale nel suo complesso."

Preliminarmente si osserva che le misure di prevenzione individuate dal piano (cfr. allegato 9 del Progetto di Piano, "Misure nuove") sono le leggi regionali, in particolare la legge 41/2018 e il regolamento 5/R (inerenti alla gestione del rischio idraulico), la riduzione di vulnerabilità dei beni culturali, gli aggiornamenti del quadro conoscitivo e i contratti di fiume. Atteso che per riduzione di vulnerabilità dei beni culturali questo ente intende l'estensione ad altre realtà territoriali toscane dell'esperienza del Protocollo d'Intesa relativo al "Sistema di allertamento finalizzato alla messa in sicurezza dei beni culturali fiorentini in caso di esondazione dal fiume Arno", sottoscritto nel 2020 con gli enti competenti, e in considerazione di quanto già esposto in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo, si ritiene che le misure di prevenzione non possano determinare impatti ambientali. Inoltre, le misure di preparazione e ricostruzione attengono alle attività di protezione civile, contenute nella parte cosiddetta B del Piano, sono di competenza delle regioni del distretto e sono escluse dalla VAS per espressa disposizione di legge, come l'intera parte del PGRA relativa a tali aspetti (cfr. art. 10 comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale (...), nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, con cui è stata formalmente disposta l'esclusione da VAS della Parte B dei Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) ossia della parte di Piano inerente la gestione in fase di evento, di competenza delle Regione e del Dipartimento della Protezione Civile.

In merito ai contenuti del PIT/PPR e alla necessità che siano verificati e soddisfatti la coerenza tra i suoi contenuti e quelli del PGRA, con riferimento a obiettivi, sottoobiettivi e misure di protezione, con implementazione del quadro conoscitivo del piano stesso, si ritiene che tale attività possa essere condotta quale doveroso arricchimento del Piano, ma debba trovare più utile collocazione all'interno del processo di redazione del Piano stesso che non all'interno del più ampio (e dispersivo) processo di VAS.

Tale attività sarà condotta proseguendo le analisi condotte nel primo ciclo di pianificazione, completato in vigenza del PIT/PPR, che risulta pertanto già preso in considerazione nel piano vigente. Come sostenuto nel Rapporto Preliminare si ritiene che il PGRA - 1° aggiornamento, che si configura come il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nell'immutato quadro di obiettivi e tipologie di misure delineati dalla normativa comunitaria ed è specificatamente finalizzato a mitigare le conseguenze negative delle alluvioni, non possa

determinare impatti nuovi e diversi da quelli già valutati e mitigati precedentemente, ossia nella procedura di VAS del PGRA vigente.

Appare tuttavia utile e opportuno, anche alla luce della complessa attività di tutela dei beni culturali e paesaggistici espletata dal PIT/PPR, che merita di trovare ampio spazio nella pianificazione di settore - come evidenziato nel parere del Segretariato per la Toscana - condurre all'interno del medesimo PGRA apposite analisi di coerenza di obiettivi e sottobiettivo con il PIT/PPR e di verifica preliminare delle possibili interferenze sui Beni Culturali e Paesaggistici ad opera delle nuove misure di protezione (individuate nel citato elaborato 9 del Progetto di piano adottato a dicembre 2020), con conseguente indicazione delle discipline d'uso e prescrizioni da rispettare nelle fasi di progettazione e attuazione delle singole misure, ai fini della salvaguardia dei medesimi Beni (tra queste, sarà fatto espresso riferimento alla disciplina del PIT e alla Direttiva regionale per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano di cui alla DGR 1315/2019).

Tale attività sarà improntata alla metodica già individuata nel piano vigente (in particolar modo nel PGRA del distretto del fiume Serchio) adeguata alla scala di riferimento distrettuale, e accompagnata dall'arricchimento del quadro conoscitivo con riferimento ai beni tutelati Parte II e art. 134 del Codice dei Beni Culturali, secondo le banche dati segnalate nel contributo del Segretariato regionale per la Toscana (PIT/PPR e portale della Regione toscana Sita BCP).

L'obiettivo di tali indagini di dettaglio sarà quello di garantire una chiara e stretta correlazione tra i nuovi contenuti del PGRA - 1° aggiornamento (obiettivi e misure di protezione), la Disciplina di piano e la Disciplina dei beni paesaggistici delineate dal PIT/PPR, con conseguente implementazione del Piano di monitoraggio ambientale.

Tale lavoro potrà essere svolto con la collaborazione tecnica del Segretariato Regionale per la Toscana, anche alla luce della presenza dei suoi rappresentanti all'interno della Conferenza Operativa, organo tecnico di questa Autorità di bacino distrettuale.

Il risultato di tale attività sarà inoltre sottoposto a consultazione pubblica all'interno del percorso partecipato e condiviso programmato per il Piano. Si ricorda infatti che su di esso, la cui approvazione è prevista per il mese di dicembre 2021, la fase di consultazione e partecipazione pubblica, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, si svilupperà per buona parte del corrente anno; all'interno della stessa anche il Segretariato Regionale per la Toscana, laddove lo ritenga necessario, potrà formulare eventuali osservazioni che riterrà utili ai fini di implementare e arricchire i contenuti di Piano, ferma restando la strada "maestra" di contribuire alla stesura definitiva dello stesso in seno agli organi tecnici dell'Autorità, prima della sua approvazione nella Conferenza Istituzionale Permanente di dicembre 2021.

In conclusione, pertanto, si ritiene che le considerazioni su esposte permettano di ritenere non necessario l'espletamento della Valutazione Ambientale Strategica sul Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni ai sensi della direttiva 2007/60/CE - I aggiornamento (2021-2027), venendo utilmente soddisfatte le richieste espresse dal MiBACT Segretariato regionale per la Toscana, all'interno della formazione del PGRA stesso, con il programma di lavoro sopra delineato.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento che l'Autorità competente, prima della redazione del provvedimento di verifica, evidenzi necessario acquisire anche in merito al contenuto della presente e, nello spirito di collaborazione interistituzionale che ha orientato il presente contributo, si porgono a tutti distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Massimo Lucchesi)

AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
Protocollo Partenza N. 1619/2021 del 24-02-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente